



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<b>Nr. 10 Reg. Deliberazioni</b> <b>Data 30.04.2026</b> <b>N°Prot : <u>1908</u> /2026</b> <b>N°Reg. Pubbl. <u>154/26</u></b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.</b>
---	---

L'anno duemila venti sei, il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 18:40 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNASCONI GIOVANNI	SI	
DE ALBETTI MARCO	SI	
ZINETTI VILMA	SI	
TRIVELLI MATTEO	SI	
ZINETTI FABIO	SI	
BARBAZZA DENI	SI	
ALIPPI NATASCIA	SI	
BOTTA MARCO SERGIO	SI	
MAURI MAURO	SI	
KOENES HERMAN STEVEN	SI	
PIVANTI EDOARDO	SI	
Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Presenti n. 11	
In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Assenti: NESSUNO	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Massimo Barile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Claino con Osteno ha attivato sul territorio comunale un sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, alla prevenzione e repressione di reati e illeciti amministrativi, alla tutela del patrimonio comunale e al controllo del territorio, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente locale;
- L'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali e deve pertanto avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;

### CONSIDERATO CHE:

L'art. 38, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, ha semplificato la disciplina della videosorveglianza comunale, prevedendo che l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale; permane tuttavia l'obbligo per gli enti locali di conformarsi alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, garantendo il rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, finalità, trasparenza e limitazione della conservazione; L'adozione di un regolamento comunale in materia di videosorveglianza costituisce strumento essenziale per disciplinare in modo organico e trasparente il trattamento dei dati personali effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza, garantendo la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

### DATO ATTO CHE:

- La competenza ad approvare i regolamenti comunali spetta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), trattandosi di atti fondamentali di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- Il regolamento proposto disciplina in modo completo e organico tutti gli aspetti del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza, definendo:
- I principi generali e le finalità istituzionali del trattamento;
- Gli obblighi del titolare del trattamento in materia di informativa, valutazione d'impatto, designazione di responsabili e incaricati;
- Le modalità di raccolta, conservazione e sicurezza dei dati;
- I diritti degli interessati e le modalità per il loro esercizio;
- Le forme di tutela amministrativa e giurisdizionale

### RILEVATO CHE:

Il regolamento proposto all'esame di questo consesso introduce significativi miglioramenti rispetto alla normativa previgente, in particolare:

- ✓ Chiarisce i tempi di conservazione dei dati in funzione delle diverse finalità del trattamento (7 giorni per la sicurezza urbana, 48 ore per la tutela del patrimonio, 24 ore per il controllo del traffico);

- ✓ Disciplina espressamente la nomina dei responsabili esterni del trattamento, con particolare riferimento alle ditte che svolgono attività di manutenzione e assistenza tecnica, in conformità all'art. 28 GDPR;
- ✓ Rafforza gli obblighi informativi mediante un sistema a due livelli (informativa semplificata su cartello e informativa completa online);
- ✓ Introduce l'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR;
- ✓ Disciplina l'accesso alle immagini per finalità difensive in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO:**

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR);  
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51;  
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 38;  
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), ed in particolare gli artt. 42 e 48;  
La legge 7 agosto 1990, n. 241;  
I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

**RICHIAMATO:**

Lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI:**

Il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;  
Il parere del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

**DATO ATTO CHE:**

- Il presente regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento stesso;
- Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale online per 30 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento;

**CON VOTI** unanimi favorevoli , espressi dagli undici consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- I. Di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale" nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), composto da n. 19 articoli e n. 1 allegato;
- II. Di dare atto che il presente regolamento:
  - Disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Claino con Osteno;
  - Garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche;
  - Assicura la conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali;

- III. Di stabilire che il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di quello di esecutività della presente deliberazione e abroga ogni precedente disposizione regolamentare che disciplina la materia;
- IV. Di dare mandato al Sindaco e al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento a:
- La designazione formale del Responsabile della videosorveglianza;
  - La nomina degli incaricati del trattamento;
  - La designazione dei responsabili esterni del trattamento;
  - L'implementazione del registro delle attività di trattamento;
  - L'adeguamento della cartellonistica informativa;
- V. Di trasmettere il presente regolamento al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento;
- VI. Di pubblicare il presente regolamento all'Albo Pretorio comunale online per 30 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", garantendone la permanente consultabilità;
- VII. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento allegato:
- Al Sindaco;
  - Al Segretario Comunale;
  - Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
  - Al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
  - Ai Responsabili di tutti i Servizi comunali;

#### INDI

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adeguare la disciplina comunale alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Massimo Barile)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 27 MAG. 2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 27 MAG. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  


## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30 APR. 2026 /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 30 APR. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

  






COMUNE DI CLAINO CON OSTENO  
PROVINCIA DI COMO  
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926  
Mail [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it) – Sito internet [www.comune.clainoconosteno.co.it](http://www.comune.clainoconosteno.co.it) –  
PEC [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE ORDINARIA- DEL  
30.04.2026- prot. Nr.1464**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLA  
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 22.04.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 30/04/2026**

**SOMMARIO**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

**CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 4 - Informativa
- Art. 5 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Art. 6 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
- Art. 7 - Responsabili esterni del trattamento
- Art. 7-bis - Registro delle attività di trattamento
- Art. 8 - Incaricati del trattamento
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

**CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Sicurezza dei dati e loro accesso
- Art. 11-bis - Accesso alle immagini per finalità difensive
- Art. 12 - Diritti dell'interessato

**CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE**

- Art. 13 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 14 - Provvedimenti attuativi
- Art. 15 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Art. 16 - Modifiche regolamentari

**CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 17 - Pubblicità del regolamento
- Art. 18 - Entrata in vigore

**ALLEGATI**

- Allegato A - Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Claino con Osteno e gestito dall'Ufficio di Polizia Locale, e garantisce che detto trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali, con riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 recante attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare l'art. 6;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 38;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".

3. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui seguenti principi:

### **a) Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se fondato su uno dei presupposti di liceità espressamente previsti per gli organi pubblici dall'art. 6 del GDPR. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogia tutela. È necessario il rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

### **b) Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati gli eccessi. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

### **c) Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti e inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non

funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è lecita solo se è rispettato il principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare obiettivamente e con un approccio selettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che comunque deve essere sempre temporanea.

In applicazione del principio di proporzionalità, va delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.);
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione.

#### **d) Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Sono diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività istituzionali, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico, e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

**a) Banca di dati:** il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese ed i mezzi di trasporto;

**b) Trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

**c) Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

**d) Titolare del trattamento:** l'Ente Comune di Claino con Osteno, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

**e) Responsabile del trattamento:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

**f) Responsabile esterno del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**g) Incaricati del trattamento:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

**h) Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

**i) Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**j) Diffusione:** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**k) Dato anonimo:** il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

**l) Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

**m) Violazione dei dati personali (data breach):** una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

### **Art. 3 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione Comunale di Claino con Osteno in conformità a quanto previsto da:

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- D.M. Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

- Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 marzo 2012.

2. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione Comunale è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggior sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana"; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà comunale, gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggior rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- f) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- g) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono su suolo pubblico di rifiuti ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- h) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- i) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- j) controllare il traffico veicolare e monitorare la viabilità;
- k) accertare violazioni del Codice della Strada.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del

Responsabile del Titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica.

4. Gli impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati, o per finalità di promozione turistica.

5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

6. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai principi di cui al precedente art. 1, comma 3.

7. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale di Claino con Osteno svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo un elevato grado di sicurezza.

8. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

## **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 4 - Informativa**

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la base giuridica del trattamento;
- d) i tempi di conservazione dei dati;
- e) l'esistenza dei diritti dell'interessato;
- f) le modalità per esercitare tali diritti;

- g) il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- h) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- i) le eventuali conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali.

2. L'informativa può essere fornita mediante un sistema a due livelli:

a) **Informativa semplificata:** cartello con le informazioni essenziali posto in prossimità dell'area videosorvegliata con dicitura del tipo: "Area videosorvegliata - Titolare: Comune di Claino con Osteno - Finalità: sicurezza urbana e controllo del territorio - Base giuridica: art. 6 par. 1 lett. e) GDPR - Conservazione: 7 giorni - Diritti: artt. 15-22 GDPR - Info complete: [www.comune.clainoconosteno.it](http://www.comune.clainoconosteno.it)";

b) **Informativa completa:** disponibile sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Protezione dei dati personali", contenente tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR, accessibile anche mediante QR code riportato sul cartello semplificato.

3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, in posizione chiaramente visibile e leggibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. I cartelli devono avere dimensioni minime di cm 20x15 e caratteri di altezza non inferiore a 3 mm per garantire la leggibilità.

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli, garantendo che ogni accesso all'area videosorvegliata sia adeguatamente segnalato.

5. L'Ente si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale nella sezione "Notizie".

6. L'informativa deve essere aggiornata tempestivamente in caso di modifiche alle finalità del trattamento, ai tempi di conservazione o ad altri elementi sostanziali del trattamento.

#### **Art. 5 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lett. c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nel caso in cui il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. La valutazione d'impatto deve contenere almeno:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

4. La valutazione d'impatto è riesaminata e aggiornata quando si verificano modifiche significative nel trattamento o nell'ambito di applicazione del sistema di videosorveglianza.

5. Qualora dalla valutazione d'impatto emerga che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adeguate, il Titolare del trattamento consulta il Garante per la protezione dei dati personali prima di procedere al trattamento.

#### **Art. 6 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Claino con Osteno, al quale compete ogni decisione in ordine alla finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è designato quale Responsabile della videosorveglianza comunale per i dati rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. Il Responsabile è tenuto ad uniformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione. In particolare:

- a) il Titolare del trattamento individua all'interno degli uffici di Polizia Locale e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento, impartendo loro apposite istruzioni organizzative ed operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 del GDPR; detti incaricati sono opportunamente istruiti e formati da parte del Titolare e/o del Responsabile della videosorveglianza con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- b) il Titolare del trattamento provvede a rendere l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 4;
- c) il Titolare del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- d) il Titolare del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio di minimizzazione dei dati);
- e) il Titolare del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura e dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- f) il Responsabile della videosorveglianza assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;
- g) il Responsabile della videosorveglianza comunica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, le violazioni dei dati personali (data breach) affinché quest'ultimo notifichi la violazione all'Autorità competente (Garante) ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

h) il Responsabile della videosorveglianza assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR e del precedente art. 5 del presente regolamento;

i) il Responsabile della videosorveglianza mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;

j) il Responsabile della videosorveglianza è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;

k) il Responsabile della videosorveglianza e il Titolare del trattamento assicurano che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantiscono che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

l) il Responsabile della videosorveglianza e il Titolare garantiscono la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente;

m) il Responsabile della videosorveglianza e il Titolare del trattamento vigilano sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e utilizzazione degli stessi.

5. Il Titolare del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questo caso il Titolare del trattamento provvederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### **Art. 7 - Responsabili esterni del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali può ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure

tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui il titolare stesso, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Comune.

2. In questi casi, il Titolare del trattamento dei dati individua le attività che comportano i trattamenti che devono essere eseguiti da parte del Responsabile esterno. Tali attività andranno inserite nel contratto ovvero altro atto giuridico con il quale il Titolare del Trattamento nomina il Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

3. Nel caso in cui il Responsabile esterno svolga anche compiti relativi all'amministrazione dei sistemi informatici, la designazione contemplerà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema, in linea con le procedure interne del Comune.

#### **4. Responsabili esterni per attività di manutenzione**

Qualsiasi soggetto esterno che, per ragioni di manutenzione, assistenza tecnica, riparazione o aggiornamento del sistema di videosorveglianza, necessiti di accedere alle immagini registrate o ai dati personali trattati dal sistema, deve essere preventivamente designato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante specifico contratto o atto giuridico che disciplini:

- a) le tipologie di dati personali oggetto di trattamento;
- b) le finalità specifiche del trattamento;
- c) la durata del trattamento;
- d) la natura e lo scopo del trattamento;
- e) le categorie di interessati;
- f) gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- g) le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- h) l'obbligo di cancellazione o restituzione dei dati al termine del rapporto;
- i) l'obbligo di assistere il titolare nell'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR, in particolare per quanto riguarda:
  - la risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
  - la notifica delle violazioni dei dati personali;
  - lo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- j) l'obbligo di mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni;

- k) il divieto di ricorrere a un altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- l) le modalità di accesso controllato e registrato alle immagini di videosorveglianza;
- m) le limitazioni temporali e funzionali dell'accesso ai dati;
- n) le responsabilità e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi.

5. È vietato l'accesso alle immagini di videosorveglianza da parte di soggetti esterni non preventivamente designati quali Responsabili del trattamento, anche per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

6. Il contratto o l'atto giuridico di cui al comma 4 deve essere redatto per iscritto, anche in formato elettronico, ed è conservato agli atti del Comune.

7. Il Responsabile esterno può ricorrere a un sub-responsabile solo se ha ottenuto la preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. In tal caso, il Responsabile esterno informa il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

8. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi cloud, hosting, storage o altri servizi informatici che comportino il trattamento di dati personali per conto del Comune.

#### **Art. 7-bis - Registro delle attività di trattamento**

1. Il Titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, contenente almeno:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1, del GDPR.

2. Il registro è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è aggiornato tempestivamente in caso di modifiche al sistema di videosorveglianza o alle modalità di trattamento.

3. Il Titolare del trattamento e il Responsabile della videosorveglianza mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) che lo richieda.

4. Nel registro sono annotate, per ciascuna telecamera o gruppo di telecamere:

- a) l'ubicazione precisa;
- b) le finalità specifiche del trattamento;
- c) l'angolo di ripresa e l'area coperta;
- d) il periodo di conservazione applicabile;
- e) la data di attivazione;
- f) eventuali modifiche successive alla configurazione o alle modalità di utilizzo.

5. Il registro costituisce parte integrante della documentazione che il Titolare del trattamento deve essere in grado di esibire per dimostrare la conformità al GDPR (principio di accountability di cui all'art. 5, paragrafo 2, del GDPR).

#### **Art. 8 - Incaricati del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. I preposti vanno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato, specificando:

- a) i dati personali cui l'incaricato può accedere;
- b) le operazioni di trattamento che l'incaricato è autorizzato a compiere;
- c) le limitazioni e i vincoli nell'esercizio delle funzioni;
- d) le misure di sicurezza da osservare;
- e) l'obbligo di riservatezza;
- f) le modalità e i tempi di accesso al sistema;
- g) le responsabilità in caso di violazione degli obblighi.

3. Gli incaricati, prima dell'utilizzo degli impianti, devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente

regolamento e devono conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo. L'attività formativa deve essere documentata e periodicamente aggiornata.

4. Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e dal Responsabile della videosorveglianza, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, gli incaricati devono:

a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

b) modificare periodicamente le credenziali di accesso secondo le modalità e i termini stabiliti dal Titolare del trattamento;

c) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

d) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento di funzioni istituzionali, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico;

e) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità;

f) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;

g) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;

h) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

i) fornire al Responsabile del trattamento dei dati e al Responsabile della protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire un'efficace attività di controllo;

j) segnalare tempestivamente al Responsabile della videosorveglianza qualsiasi anomalia, malfunzionamento o sospetta violazione della sicurezza dei dati;

k) astenersi dall'effettuare copie, duplicazioni o esportazioni di dati non autorizzate;

l) non utilizzare i dati personali per finalità diverse da quelle istituzionali per cui è stato conferito l'incarico.

**5.** Tra i soggetti designati quali incaricati vengono individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici o digitali.

**6.** Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile della videosorveglianza.

**7.** L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati del trattamento deve essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

**8.** La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata secondo quanto previsto dal codice disciplinare applicabile, fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità penale o civile.

#### **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave**

**1.** L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Responsabile della videosorveglianza e ai soggetti incaricati del trattamento, come indicato nel precedente articolo 8, mediante credenziali di autenticazione personali e non cedibili.

**2.** Le credenziali di accesso devono essere:

- a) strettamente personali e non condivisibili;
- b) composte da username univoco e password complessa conformemente alle policy di sicurezza informatica dell'Ente;
- c) modificate periodicamente con frequenza almeno semestrale;
- d) modificate immediatamente in caso di sospetta compromissione;
- e) disattivate tempestivamente in caso di cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro.

**3.** Il sistema informatico deve essere configurato in modo da registrare automaticamente in un file di log (registro degli accessi) non modificabile:

- a) l'identità dell'utente che ha effettuato l'accesso;
- b) la data e l'ora di inizio e fine della sessione;
- c) le operazioni compiute (visualizzazione, copia, estrazione, modifica delle impostazioni);
- d) le telecamere o i file visualizzati;
- e) eventuali tentativi di accesso non autorizzato.

4. I file di log di cui al comma precedente sono conservati per almeno 12 mesi e sono accessibili solo al Titolare del trattamento, al Responsabile della videosorveglianza e al Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove nominato, nonché all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

5. È fatto divieto di:

- a) comunicare a terzi le proprie credenziali di accesso;
- b) utilizzare credenziali altrui;
- c) lasciare incustodita una postazione di lavoro con sessione attiva;
- d) consentire l'accesso ai sistemi a persone non autorizzate;
- e) effettuare operazioni non comprese nell'ambito dell'incarico conferito.

6. Il Responsabile della videosorveglianza effettua verifiche periodiche, almeno semestrali, sull'utilizzo delle credenziali di accesso e sull'adeguatezza delle misure di sicurezza, riferendo al Titolare del trattamento gli esiti delle verifiche ed eventuali criticità rilevate.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale e approvato con atto della Giunta Comunale. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

2. Le telecamere di cui al precedente comma 1 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere possono essere dotate di sistemi di visione notturna per garantire la continuità della sorveglianza.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio di Polizia Locale di Claino con Osteno. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su supporto digitale.

5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è disciplinata come segue:

**a) Per i sistemi di videosorveglianza finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, alla prevenzione e repressione di reati, al controllo del territorio e all'accertamento di violazioni amministrative in materia di rifiuti e decoro urbano, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico:**  
Il termine massimo di conservazione è di **sette giorni** successivi alla rilevazione, in conformità all'art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

**b) Per i sistemi di videosorveglianza finalizzati al controllo degli accessi agli edifici comunali, alla tutela del patrimonio immobiliare comunale e alla sicurezza dei dipendenti:**  
Il termine massimo di conservazione è di **48 ore** successive alla rilevazione.

**c) Per i sistemi di videosorveglianza finalizzati al controllo del traffico veicolare, al monitoraggio della viabilità e all'accertamento di violazioni del Codice della Strada:**  
Il termine massimo di conservazione è di **24 ore** successive alla rilevazione.

6. Fatte salve in tutti i casi specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. In quest'ultimo caso, le immagini richieste vengono segregate e conservate separatamente fino alla conclusione del procedimento per cui sono state acquisite.

7. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Responsabile può disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai termini di cui al comma 5, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**8.** Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. La cancellazione deve essere certificata e documentata nel registro delle attività di trattamento.

**9.** È vietata la conservazione di immagini oltre i termini stabiliti, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare e può comportare responsabilità civile, penale e amministrativa.

**10.** Le immagini registrate sono conservate su supporti digitali sicuri, con sistemi di cifratura adeguati, custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale in locali ad accesso controllato.

#### **Art. 11 - Sicurezza dei dati e loro accesso**

**1.** I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. I locali in cui sono installati i monitor devono essere dotati di sistemi di controllo degli accessi.

**2.** L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza e alle finalità per cui il trattamento è autorizzato; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione per finalità diverse da quelle istituzionali.

**3.** Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti digitali vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, oppure in locali ad accesso controllato, apribili solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

**4.** La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate che assicurino l'effettiva irrecuperabilità dei dati; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale e devono essere documentate nel registro delle attività di trattamento.

**5.** L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 8;

b) alle Forze di Polizia (sulla base di una richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);

c) ai responsabili esterni del trattamento di cui all'art. 7, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto stesso, previa formale designazione ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

d) all'Amministratore informatico del sistema comunale, preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati, nei limiti strettamente necessari alla gestione tecnica del sistema;

e) all'interessato del trattamento debitamente identificato in quanto oggetto di riprese che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura di cui al successivo art. 12. L'accesso da parte dell'interessato è limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, deve essere utilizzata, da parte del Responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi di altre persone fisiche eventualmente presenti;

f) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, della L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere interessi giuridici del richiedente, secondo la disciplina di cui al successivo art. 11-bis. L'accesso è garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

**6.** Tutti gli accessi alla visione sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali dell'Ufficio di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- a) la data e l'ora d'accesso;
- b) l'identificazione del soggetto autorizzato che ha effettuato l'accesso;
- c) i dati e le immagini per i quali si è svolto l'accesso (telecamera, data e ora delle riprese);
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le operazioni compiute (visualizzazione, copia, estrazione);

- f) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- g) la sottoscrizione del medesimo.

7. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona e nel rispetto della normativa vigente.

8. Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tra cui:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

9. In caso di violazione dei dati personali (data breach), il Responsabile della videosorveglianza ne dà immediata comunicazione al Titolare del trattamento, il quale valuta se sussistono i presupposti per la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e per la comunicazione agli interessati, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

#### **Art. 11-bis - Accesso alle immagini per finalità difensive**

1. L'accesso alle immagini di videosorveglianza per finalità difensive è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in particolare dagli artt. 22 e seguenti.

2. Le immagini registrate e conservate nei sistemi di videosorveglianza comunale costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 e sono accessibili nei limiti temporali di conservazione previsti dal presente regolamento.

3. L'accesso è consentito ai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990.

4. L'accesso è consentito limitatamente alle specifiche immagini strettamente indispensabili per la finalità difensiva perseguita, con oscuramento delle parti che ritraggano persone e dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda che ha originato la richiesta di accesso.

5. La richiesta di accesso deve essere presentata tempestivamente rispetto all'evento oggetto di videoregistrazione, tenuto conto dei termini di conservazione previsti dall'art. 10, comma 5, del presente regolamento. La tempestività della richiesta costituisce elemento essenziale per la valutazione dell'accogliibilità dell'istanza.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere le immagini, coordinando le esigenze difensive con la necessità di salvaguardare il vincolo di temporaneità della conservazione dei dati personali previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

7. La richiesta di accesso deve essere presentata al Titolare del trattamento mediante istanza scritta contenente:

- a) le generalità complete del richiedente e la qualità in cui agisce;
- b) l'interesse diretto, concreto e attuale che giustifica la richiesta;
- c) l'indicazione precisa dell'evento per cui si richiede l'accesso (luogo, data, fascia oraria);
- d) la descrizione delle circostanze che rendono necessario l'accesso alle immagini per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- e) l'impegno a utilizzare le immagini esclusivamente per le finalità difensive dichiarate;
- f) l'eventuale esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti collegati all'evento.

8. Il Titolare del trattamento si pronuncia sull'istanza entro 30 giorni dalla presentazione, verificando:

- a) la sussistenza dell'interesse qualificato del richiedente;
- b) la pertinenza e la rilevanza delle immagini richieste rispetto alla finalità difensiva;
- c) l'effettiva disponibilità delle immagini nei termini di conservazione previsti;
- d) l'assenza di controinteressati o, in caso di presenza, la necessità di avviare il procedimento di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/2006;
- e) l'assenza di motivi ostativi previsti dall'art. 24 della L. 241/1990.

9. L'accesso è esercitato mediante visione diretta delle immagini presso i locali dell'Ufficio di Polizia Locale, alla presenza di un incaricato del trattamento, che provvede all'oscuramento dei dati riferiti a soggetti terzi estranei alla vicenda.

10. Qualora il richiedente necessiti di una copia delle immagini, questa viene rilasciata su supporto digitale in formato non modificabile, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti a persone fisiche diverse dall'interessato e non strettamente indispensabili per la finalità difensiva.

11. L'esercizio del diritto di accesso comporta il versamento dei diritti di ricerca e di visura, nonché del rimborso del costo di riproduzione, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

12. Il diniego di accesso deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente, con indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e dei termini per il ricorso.

#### **Art. 12 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che possono riguardarlo e in tal caso ottenere l'accesso ai dati stessi (diritto di accesso);

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati o sui criteri utilizzati per determinare tale periodo;

c) di ottenere, qualora ne sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (diritto alla cancellazione);

d) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);

e) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR (diritto alla limitazione di trattamento);

f) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del GDPR (diritto di opposizione);

g) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

**2.** L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare del Trattamento presso l'Ufficio Protocollo del Comune o al Responsabile della videosorveglianza presso l'Ufficio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 12 del GDPR. L'istanza può essere presentata:

- a) mediante consegna diretta presso gli uffici comunali;
- b) mediante invio a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del Comune;
- d) mediante invio a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato sul sito web istituzionale, purché l'istanza sia sottoscritta con firma digitale.

**3.** Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato deve provvedere ad indicare:

- a) il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- b) l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- c) gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti);
- d) l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa (numero, caratteristiche generali);
- e) l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa (transito pedonale, sosta, ecc.);
- f) eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato nelle immagini registrate.

**4.** Il Titolare del Trattamento o il Responsabile della videosorveglianza accerta l'effettiva esistenza delle immagini richieste e di ciò dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza; nel caso di accertamento positivo fissa altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

**5.** Qualora l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procede al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune (es. mp4, avi), previo oscuramento dei dati identificativi

riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, mediante tecniche di pixelazione, mascheratura o altre modalità tecniche appropriate.

**6.** Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

**7.** I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ai sensi dell'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003.

**8.** Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

**9.** Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e disciplinate al successivo art. 13.

**10.** Il Titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative alle azioni intraprese a seguito di una richiesta ai sensi del presente articolo senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

#### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE**

##### **Art. 13 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

**1.** Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR e al D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE".

2. Ogni interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. In Italia, l'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma.

3. Il reclamo può essere presentato:

- a) mediante consegna diretta presso gli uffici del Garante;
- b) mediante invio a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it);
- d) mediante il modulo web disponibile sul sito istituzionale del Garante: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

4. Fatto salvo il diritto di proporre reclamo al Garante, ogni interessato che ritenga di aver subito un danno materiale o immateriale derivante da una violazione del GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 82 del GDPR, mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

5. L'interessato può altresì esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ivi comprese le immagini di videosorveglianza che lo riguardano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, secondo la procedura di cui al precedente art. 11-bis.

6. Avverso il diniego espresso o tacito all'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può presentare:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010);
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

7. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'interessato di adire l'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa per la tutela di ogni altro diritto o interesse legittimo.

#### **Art. 14 - Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei successivi provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, ed in particolare:

- a) la presa d'atto dell'elenco dei siti di ripresa con l'indicazione puntuale della localizzazione delle telecamere, delle finalità specifiche di ciascun impianto e dei relativi tempi di conservazione;
- b) la fissazione degli orari delle registrazioni, ove non siano previste registrazioni continuative;
- c) l'approvazione delle tariffe per l'esercizio del diritto di accesso alle immagini e per il rilascio di copie;
- d) la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile per l'attuazione del presente regolamento, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dallo stesso;
- e) l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa in caso di installazione di nuove telecamere o di dismissione di telecamere esistenti.

## **2. Compete al Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente:**

- a) la designazione formale del Responsabile della videosorveglianza;
- b) l'eventuale delega di funzioni al Responsabile della videosorveglianza con atto scritto e motivato.

## **3. Compete al Titolare del trattamento:**

- a) la nomina degli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;
- b) la designazione dei responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- c) l'impartizione delle istruzioni operative agli incaricati e ai responsabili del trattamento;
- d) l'adozione delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza del trattamento;
- e) l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 7-bis;
- f) l'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 5;
- g) l'adozione di ogni altro atto necessario all'attuazione del presente regolamento e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**4.** Gli atti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune, nella sotto-sezione "Altri contenuti - Protezione dei dati personali", ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

## **Art. 15 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

**1.** Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

**2.** Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del GDPR.

**3.** Il titolare del trattamento è responsabile per il danno cagionato dal trattamento solo se non ha ottemperato agli obblighi del GDPR specificamente diretti ai titolari del trattamento o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

**4.** Il responsabile del trattamento è responsabile per il danno cagionato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR specificamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

**5.** Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

**6.** Qualora il trattamento sia effettuato da più titolari del trattamento o responsabili del trattamento, ovvero sia il titolare del trattamento sia il responsabile del trattamento siano coinvolti nel trattamento ed entrambi siano, ai sensi dei commi 2 e 4, responsabili per qualsiasi danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile per l'intero danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

**7.** Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia, conformemente al comma 6, pagato l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno, conformemente alle condizioni di cui al comma 3.

**8.** La responsabilità di cui al presente articolo si aggiunge e non sostituisce le forme di responsabilità civile, penale e amministrativa previste dall'ordinamento per i trattamenti illeciti di dati personali.

**9.** Gli incaricati del trattamento che, nell'esercizio delle loro funzioni, violano gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare applicabile, fatto salvo l'accertamento di eventuali responsabilità penali o civili.

#### **Art. 16 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali o di modifiche al quadro giuridico di riferimento.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale con le medesime modalità previste per l'approvazione.
3. È fatto salvo l'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza implementati sul territorio comunale in condivisione con le Forze di Polizia ad ordinamento statale, in ottemperanza e nel rispetto delle direttive emanate dal competente Ministero dell'Interno e di eventuali protocolli di intesa di tipo gestionale con la Prefettura di Como e le Forze di Polizia competenti sul territorio nonché istituti di vigilanza autorizzati dall'Autorità competente. In tal caso le Amministrazioni delle rispettive Forze di Polizia o Istituti di Vigilanza sono da considerarsi quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali in quanto possono individuare finalità e mezzi del trattamento in modo autonomo.
4. Il presente regolamento, a seguito della sua approvazione e di eventuali successivi aggiornamenti, è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, con l'indicazione nell'oggetto: "Trasmissione regolamento comunale videosorveglianza - Comune di Claino con Osteno".

#### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 17 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per 30 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Claino con Osteno nella sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali" in modo che chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento è altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Protezione dei dati personali" del sito web istituzionale, garantendone la permanente consultabilità.
3. Dell'entrata in vigore del presente regolamento è data comunicazione alla cittadinanza mediante:
  - a) pubblicazione di avviso sulla home page del sito web istituzionale;
  - b) eventuale comunicazione mediante i canali di comunicazione istituzionale utilizzati dal Comune (newsletter, social media istituzionali, bacheca comunale);

c) affissione di manifesti negli spazi pubblici destinati alle comunicazioni istituzionali.

**4.** Il testo del regolamento è messo a disposizione dei cittadini:

- a) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
- b) presso l'Ufficio di Polizia Locale;
- c) sul sito web istituzionale in formato scaricabile e stampabile;
- d) mediante link attivo nei cartelli informativi di cui all'art. 4 (QR code).

#### **Art. 18 - Entrata in vigore**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di quello di esecutività della deliberazione di approvazione e abroga ogni precedente disposizione regolamentare che disciplina la materia.

**2.** A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune di Claino con Osteno conforma il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza alle disposizioni ivi contenute.

**3.** Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Titolare del trattamento provvede a:

- a) aggiornare la cartellonistica informativa ai sensi dell'art. 4;
- b) adottare gli atti di nomina degli incaricati del trattamento di cui all'art. 8;
- c) stipulare i contratti di responsabilità esterna di cui all'art. 7 con i soggetti che svolgono attività di manutenzione o assistenza tecnica sul sistema di videosorveglianza;
- d) implementare il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 7-bis;
- e) verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 11;
- f) completare, ove necessaria, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 5.

**4.** Fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 3, il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza continua ad essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, adottando comunque le misure necessarie per garantire la conformità ai principi del GDPR.

#### **ALLEGATO A**

##### **FAC-SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

**Al Comune di Claino con Osteno  
Ufficio di Polizia Locale**

**oppure**

**Ufficio Protocollo**

**OGGETTO:** Richiesta di accesso a videoregistrazioni ai sensi degli artt. 15 del Regolamento UE 2016/679 e 12 del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza

Il/La sottoscritto/a \* \_\_\_\_ \* \_\_\_\_ ,

nato/a a \* \_\_\_\_ \* **il** \_/\*\_/\*\_ \_\_\_\_ ,

residente in \* \_\_\_\_ \* (**Prov.** \_\_\_\_),

Via/Piazza \* \_\_\_\_ \* \_ n. \_\_\_\_ ,

Codice Fiscale: |//|//|//|//|//|//|

Documento di identità: \* \_ **n.** \_ rilasciato da \_\_ \* **il** \_/\*\_/\*\_ \_\_\_\_ ,

Telefono: \* \_\_\_\_ \* \_\_\_\_

PEC/e-mail: \* \_\_\_\_ \* \_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi degli artt. 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 12 del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza, di esercitare il diritto di **accesso** alle immagini di videosorveglianza che potrebbero aver registrato dati personali riferiti alla propria persona.

**A tal fine, per permettere di individuare le immagini richieste nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:**

**1. Luogo o luoghi di possibile ripresa:**

**2. Data di possibile ripresa:**

\* \_//\_

**3. Fascia oraria di possibile ripresa (con approssimazione di 30 minuti):**

dalle ore \* \_\*\_\*\_\*\_ alle ore :\* \_

**4. Abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa:**

**5. Accessori in uso (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti):**

**6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi):**

**7. Attività svolta durante la possibile ripresa (es.: transito pedonale, sosta, ecc.):**

**8. Eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione del richiedente nelle immagini:**

**Il/La sottoscritto/a chiede inoltre:** (barrare la casella interessata)

di prendere visione diretta delle immagini presso gli uffici comunali

di ottenere copia delle immagini su supporto digitale, previo oscuramento dei dati di terzi

**Recapito per comunicazioni:**

Via/Piazza \* \_\_\_\* \_ n. \_\_\_

Comune \* \_\_\_\* (Prov. \*) CAP \_

PEC/e-mail: \* \_\_\_\* \_\_\_

Telefono: \* \_\_\_\* \_\_\_

**Il/La sottoscritto/a dichiara:**

- di essere consapevole che i dati personali forniti con la presente istanza saranno trattati dal Comune di Claino con Osteno esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della richiesta di accesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- di impegnarsi a utilizzare le immagini eventualmente ottenute esclusivamente per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della dignità delle altre persone eventualmente riprese;
- di essere consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data: \* \_\_\*, lì \*\_//\_\_\*

**Firma**

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti con la presente istanza saranno trattati dal Comune di Claino con Osteno, in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità connesse alla gestione della richiesta di accesso alle videoregistrazioni. I dati saranno conservati per il tempo necessario all'evasione della richiesta e comunque nel rispetto degli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti amministrativi. L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato può rivolgersi al Comune di Claino con Osteno. L'informativa completa è disponibile sul sito web istituzionale del Comune.

### **PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE (RICEVUTA)**

In data \*\_//\_\* **alle ore** \_\_:\_\_\_

il/la Sig./Sig.ra \* \_\_\_\_\_ \*

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi degli artt. 15 del Regolamento UE 2016/679 e 12 del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.

Protocollo n. \* \_\_ del \_\_/\_\_/\* \_\_\_\_\_

L'Amministrazione comunale comunicherà l'esito dell'istanza entro 30 giorni dalla presente data.

### **Il ricevente la richiesta**

### **RISERVATO ALL'UFFICIO**

Istanza accolta - Appuntamento fissato per il giorno \*\_//\_\* **ore** \_\_:\_\_\_

Istanza respinta - Motivazione: \* \_\_\_\_\_ \*

Immagini non disponibili/non esistenti

Data comunicazione esito: \*\_//\_

Il Responsabile della Videosorveglianza

### **FINE REGOLAMENTO**

## INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il Comune di CLAINO CON OSTENO, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.

Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l'Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

### ➤ **Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del Trattamento è il Comune di Claino con Osteno, con sede in Claino con Osteno, in persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), tel.0344651111, e-mail [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it),

pec: [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

Responsabile della protezione dei dati è la società Frareg s.r.l. FRAREG S.R.L. P.IVA: 11157810158 - sede legale in Milano- Viale Jenner, nr.38 - Telefono: 0269010030 - E-mail: [info@frareg.com](mailto:info@frareg.com) - PEC: [frareg@legalmail.it](mailto:frareg@legalmail.it)

che ha indicato quale persona fisica referente il Titolare/Responsabile Sig. Barbosa Stéphane Jean-Michel

Dati di contatto: Telefono: 0269010030 - E-mail: [dpo@frareg.com](mailto:dpo@frareg.com)

### ➤ **Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati sono quelli trasmessi dalle videocamere collocate sul territorio comunale per le finalità di seguito riportate.

### ➤ **Categorie di dati personali**

La prestazione del servizio istituzionale in oggetto comporta il trattamento di dati personali qualificabili come comuni e di "categorie particolari di dati personali" (ovvero quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute) e/o dati relativi a minori.

### ➤ **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati dal Titolare in base ai seguenti presupposti di liceità:

- Il trattamento è motivato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento in base ai regolamenti, alle leggi dello Stato e del diritto dell'Unione Europea

In particolare, il trattamento è effettuato ai fini di:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nelle leggi, regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;



- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, l'ordine, il decoro e la quiete pubblica, controllare aree specifiche del territorio comunale;
- d) acquisizione di fonti di prova in caso di illeciti penali o atti di accertamento in caso di violazioni amministrative.

➤ **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Inoltre, i dati che verranno raccolti sono quelli essenziali per le finalità precedentemente descritte nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal Reg. U.E. 679/2016. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'articolo 32.1 del Regolamento, e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.

➤ **Chi ha accesso ai dati**

I dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte:

- da dipendenti del Comando di Polizia Locale del Comune di Claino con Osteno che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità definite;
- i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi di assistenza inerenti la manutenzione dell'impianto di video sorveglianza e rilevazione dei transiti.

L'elenco aggiornato degli incaricati e dei soggetti esterni nominati come Responsabili del trattamento è conservato e disponibile presso L'ufficio di Polizia Locale del Comune.

➤ **Trasmissione e diffusione**

I dati delle registrazioni possono essere trattati o comunicati alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria su specifica richiesta per attività di controllo ed indagine.

I filmati e le immagini trattate non sono soggetti a diffusione da parte di codesto Ente e non sono soggetti a trasferimento in altro stato.

➤ **Categorie dei destinatari**

I dati raccolti non vengono comunicati o diffusi, salvo i casi in cui ci vengano richiesti dalle competenti autorità e solo per i casi previsti da fonti legislative e regolamentari e per finalità di legge. Le persone fisiche incaricate ad utilizzare l'impianto di videosorveglianza, in particolare di visionare le immagini registrate, sono indicate nominativamente nella documentazione depositata presso il titolare del trattamento.

➤ **Periodo di conservazione**

I dati vengono conservati per sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini raccolte, in conformità al provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 2010.

➤ **Diritti riconosciuti all'interessato**

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento UE 679/16.

In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

- l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l'integrazione di quelli incompleti;



- la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
- la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento.

Avrà inoltre:

- il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;
- il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte che riguardano un fatto reale che non può essere alterato o modificato.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comune di Claino con Osteno, Titolare del trattamento, con sede in Claino con Osteno via A. Giobbi nr.4- cap. 22010-

-mail: [info@comune.claincoonsoteno.co.it](mailto:info@comune.claincoonsoteno.co.it) -

PEC [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

